

**Al Ministero della transizione ecologica
Al Ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin**

Via Cristoforo Colombo n.44

00147 Roma

PNM@pec.mite.gov.it

MITE@pec.mite.gov.it

urp@mite.gov.it

PNA@pec.minambiente.it

CRESS@pec.minambiente.it

Alla Commissione Tecnica Valutazione di impatto ambientale PNRR-PNIEC

Al Dott. Massimiliano Atelli

VA@pec.mite.gov.it

ctva@pec.minambiente.it

Al Coordinatore della Sottocommissione PNRR Prof. Fulvio Fontini

COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Al Responsabile del procedimento Dr.ssa Silvia Terzoli

Va-5@mite.gov.it

terzoli.silvia@mite.gov.it

Al Ministro Gilberto Pichetto Fratin

Al capo di Gabinetto

segreteria.ministro@pec.minambiente.it

segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Al Ministero della Cultura

Via Del Collegio Romano, 27

00186 Roma (RM)

Al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano

Al Capo di Gabinetto Francesco Gilioli

udcm@pec.cultura.gov.it

Al Soprintendente speciale PNRR Dott. Luigi La Rocca

Al dirigente Arch. Rocco Rosario Tramutola

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

**Al Soprintendente per la provincia di Viterbo
e per l'Etruria Meridionale Arch. Margherita Eichberg**

Al funzionario Arch. Yuri Strozzi

Alla Dott.ssa Barbara Barbaro

mbac-sabap-vt-em@mailcert.beniculturali.it

Alla Regione Lazio

Al direttore del settore Ambiente Vito Consoli

Ai dirigenti dell'area Via Regionale Geom. Marco Pallante

Arch. Paola Pelone

All'area Valutazione di incidenza Dott. Fabio Bisogni

AI RUR

ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it

protocollo@regione.lazio.legalmail.it

conferenzediservizi@regione.lazio.legalmail.it

direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it

vinca@regione.lazio.legalmail.it

Alla Provincia di Viterbo

Al Presidente della Provincia Alessandro Romoli

Ai Dirigenti del Settore Energia Avv. Francesca Manili

Dott. Alessandro Pozzi

protocollo@provincia.vt.it

provinciavt@legalmail.it

Alla Prefettura di Viterbo

Al prefetto Antonio Cananà

protocollo.prefvt@pec.interno.it

Ai Comuni Interessati su cui gravano le opere

Ai Sindaci Giulia De Santis

Chiara Frontini

Luca Profili

Marco Taschini

Roberta Tardani

Agli uffici tecnici dei Comuni

protocollo@pec.comuneviterbo.it

comune.bagnoregio.vt@legalmail.it

comune.celleno@pec.it

protocollo@pec.comune.montefiascone.vt.it

comune.orvieto@postacert.umbria.it

e p.c.

Ministero dello Sviluppo Economico

Comunicazioni Ispettorato Territoriale Lazio

dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it

Comando Regionale Militare

Centro Comando Militare della Capitale SM
Ufficio Logistico Infrastrutture e Servizi Militari
capitale@postacert.difesa.it

Comando Scuole dell'Aeronautica Militare

3^Regione Aerea Reparto Territorio e Patrimonio
aerescuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

Aeronautica Militare

2aerogenio@postacert.difesa.it

**Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino centrale**

protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

Ministero delle Infrastrutture e Trasporto

ustif-roma@pec.mit.gov.it

ENAC

protocollo@pec.enac.gov.it

ENAV

protocollogenerale@pec.enav.it

SNAM RETE GAS SpA

distrettoceoc@pec.snam.it

Presidenza del Consiglio
Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Ai Carabinieri Forestali di Montefiascone e Viterbo
tvt29980@pec.carabinieri.it
fvt43081@pec.carabinieri.it

Agenzia demanio
dre_lazio@pce.agenziademanio.it
agenziademanio@pce.agenziademani

Asl di Viterbo
prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it

Arpa Lazio
sezione.viterbo@arpalazio.legalmailpa.it

ARSIAL
arsial@pec.arsialpec.it

AGEA
protocollo@pec.agea.gov.it

OGGETTO: Osservazioni e nuovi elementi conoscitivi nel procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) relativo al progetto di impianto da fonte rinnovabile eolica, composto da N° 7 aerogeneratori della potenza nominale di 6.0 MW, per una potenza complessiva di 42 MW, da realizzarsi nei comuni di Bagnoregio, Lubriano, Montefiascone, Celleno e Viterbo (VT) codice procedura “8865”.

Io sottoscritto **Alessandro Paoletti**

indirizzo pec: alepao@pec.it in qualità di portatore

d'interesse

OSSERVO I SEGUENTI PUNTI

INDICE

- I. PAG.7 PRIMA OSSERVAZIONE E PREMESSA. Inquadramento territoriale e impatti cumulativi delle opere. Parcellizzazione e spacchettamento della valutazione ambientale su progetti assimilabili come unitari. Violazione del *d. lgs. 152/ 2006. Saturazione Territoriale*
- II. PAG.22 SECONDA OSSERVAZIONE. *Carenza assoluta di Istruttoria* Violazione D.M. 10-9-2010 del Mise “linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.”
- III. PAG.24 TERZA OSSERVAZIONE. *Mancato studio e assoggettamento complessivo delle opere a Valutazione di Incidenza, difetto di istruttoria.* Violazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/cee “Habitat”
- IV. PAG.29 QUARTA OSSERVAZIONE. *Scavi, Cavidotti e Danni.* Sulle condizioni di sicurezza idraulica.
- V. PAG.33 QUINTA OSSERVAZIONE. *Sulla lesione estetica del bene paesaggio.* Travisamento dello stato dei luoghi, illogicità, irragionevolezza della scelta localizzativa.
- VI. PAG.39 SESTA OSSERVAZIONE. *La Valle Teverina come Pietralcina*
- VII. PAG 41. SETTIMA OSSERVAZIONE. *Conclusioni*

FATTO E DIRITTO

PRIMA OSSERVAZIONE E PREMESSA. Inquadramento territoriale e impatti cumulativi delle opere. Saturazione territoriale tramite iniziativa imprenditoriale di progetti derivanti da fonte rinnovabile.

Violazione del d. lgs. 152/ 2006 – violazione manifesta dei principi del giusto procedimento e della partecipazione – perplessità sull’azione di progettazione – carenza di istruttoria.

Negli ultimi tre anni si è assistito alla presentazione di numerose istanze progettuali derivanti da fonte rinnovabile solare ed eolica nei Comuni della Valle Teverina ed in particolare in estrema vicinanza dei SIC/ZPS Monti Vulsini, Lago di Bolsena e Valle dei Calanchi.

I dati per comprendere il fenomeno, indicano che nel medesimo ambito territoriale, ovvero sia in un’area vasta ricompresa tra i Monti Vulsini del lago di Bolsena sino a Grotte Santo Stefano (Comune di Viterbo) , sono stati presentati **n.10 progetti di centrali eoliche** con potenza inferiore al Megawatt in iter semplificato presso la Provincia di Viterbo (in quanto la normativa di settore prevede che qualora il singolo impianto non superi la soglia di 1 MW non sia previsto l’iter autorizzativo presso l’Ente Regionale, con la formazione della V.I.A., ma il tutto viene gestito dalla Provincia che opera in sub-delega dalla Regione Lazio), **n.6 progetti di impianti fotovoltaici** di vasta estensione su suolo in Valutazione di Impatto ambientale (4 presso la Regione Lazio, di cui 2 su Bagnoregio accorpati dall’area Via Regionale in una unica procedura poiché ravvicinati con medesimo committente, e 2 presso il Ministero poiché, con modifica all’Allegato II alla Parte Seconda del d. lgs. 152/2006, gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW sono assoggettati alla VIA di competenza statale, come gli impianti eolici di potenza superiore a 30M), **n.2 progetti di centrali eoliche di grande impatto** insistenti nei comuni di Lubriano, Bagnoregio, Montefiascone e Viterbo di cui il progetto eolico “**Energia**

Viterbo” codice procedura 8294 e il progetto di **“Torcello Wind”** codice procedura “8865” oggetto della presente trattazione.

Per un totale di **n.18 progetti** di cui 12 eolici e 6 solari fotovoltaici (4 con l'accorpamento citato).

Il fatto singolare che contraddistingue tali progetti, ponendoli in correlazione tra loro, è che gli stessi oltre a condividere **cumulativamente** l'ambito territoriale, nodi di connessione, strutture accessorie quali stazioni terne tralicci e cavidotti, sono stati presentati da società diverse ma tali committenze fanno presumibilmente riferimento ai medesimi studi di progettazione ovverosia, **Studio Rinnovabile SRL** per i procedimenti in Via Regionale e Nazionale e **Lumistudio SRL** per i procedimenti eolici semplificati presso l'ente Provinciale.

L'eccezione che in questa sede ci impegna, vede la progettazione affidata alla **Montana SPA** di Milano, e per l'impianto fotovoltaico denominato “Selva-podere della morte” troviamo il committente E-Solar, di cui solitamente si utilizzano i medesimi elaborati progettuali per giustificare l'insediamento della **nuova stazione di accumulo TERNA** (si osservi la procedura eolica 8294 “Energia Viterbo”), già oggetto di determina Regionale n.G13097 del 27/10/21 (di prossima realizzazione) insistente su Grotte Santo Stefano, essendo il committente E-solar, la progettazione capogruppo del nuovo stallo (si osservi il progetto in VIA Regionale Lazio “Pian di Giorgio-Ferento”).

In via preliminare, si tratta di numeri che si traducono in una vera e propria emergenza territoriale avendo le installazioni, pressoché tutte in area agricola in prossimità di importanti centri di interesse come **Civita di Bagnoregio** o il **Borgo Medievale di Montefiascone**, modificando in maniera irreversibile la destinazione delle aree e stravolgendo la loro originaria vocazione agricola, rurale e turistica, alterando i tratti storici e identitari che da sempre caratterizzano il paesaggio tipico della Valle dei Calanchi, della Teverina o del Colle Falisco.

Nelle pagine a seguire si illustra in punto di fatto e di diritto la nomenclatura di tutti gli impianti citati, con il rispettivo numero di procedurale.

ITER SEMPLIFICATO PRESSO LA PROVINCIA DI VITERBO

(Numerato da nord sud nel medesimo ambito territoriale)

- | | |
|--|--|
| <p>01. EOLICO BOLSENA POGGIO
APPARITA
Committente MC WIND Progettazione
LUMISTUDIO
Pratica 523 settore Energia</p> | <p>06. EOLICO MONTEFIASCONE
STR.UMBRO CASENTINESE
Committente EWT ITALIA Progettazione
LUMISTUDIO
Pratica 490 settore Energia</p> |
| <p>02. EOLICO BAGNOREGIO PODERE
ROSIGNOLO
Committente EWT ITALIA
DEVELOPMENT Progettazione
LUMISTUDIO
Pratica 473 settore Energia</p> | <p>07. EOLICO MONTEFIASCONE
LOC.BUCATTI
Committente EWIND SVILUPPO
Progettazione LUMISTUDIO
Archiviata</p> |
| <p>03. EOLICO BAGNOREGIO CAMPO
PANTANO
Committente MCWIND Progettazione
LUMISTUDIO
Pratica 476 settore Energia</p> | <p>08. EOLICO CELLENO CONTRADA
SALCIONE
Committente EWIND SVILUPPO
Progettazione LUMISTUDIO
Pratica 496 settore Energia</p> |
| <p>04. EOLICO BAGNOREGIO STR
MONTEFIASCONE
Committente EWIND SVILUPPO
Progettazione LUMISTUDIO
Pratica 493 settore Energia</p> | <p>09. EOLICO CELLENO PIAN DELLE
GROTTE
Committente EWIND SVILUPPO
Progettazione LUMISTUDIO
Pratica 521 settore Energia</p> |
| <p>05. EOLICO MONTEFIASCONE LOC. LE
GUARDIE
Committente EWIND SVILUPPO
Progettazione LUMISTUDIO
Pratica 512 settore Energia</p> | <p>10. EOLICO VITERBO LOCALITA'
POGGIO DI GALLO
Committente EWIND SVILUPPO
Progettazione LUMISTUDIO
Pratica 511 settore energia</p> |

**PROGETTI IN VIA REGIONALE (LAZIO) / NAZIONALE
(Numerato da nord a Sud nel Medesimo Contesto Ambientale)**

<p>01. FOTVOLTAICO CELLENO Committente e progettazione ICA VII SRL Via Nazionale codice procedura 9178 ettari 62</p>	<p>Via Regionale elenco progetti n.121/2021 ettari 72</p>
<p>02. EOLICO LUBRIANO, BAGNOREGIO, VITERBO MONTEFIASCONE Committente TORCELLO WIND Progettazione Via nazionale Codice procedura 8865</p>	<p>05. FOTVOLTAICO BAGNOREGIO ALTERUNO Committente ALTER 1 Progettazione Studio Rinnovabili Via Nazionale Codice procedura 8024 ettari 54</p>
<p>03. EOLICO MONTEFIASCONE VITERBO CELLENO ENERGIA VITERBO Committente FRED OLSEN Progettazione Studio Rinnovabili Via Nazionale Codice procedura 8294</p>	<p>06. FOTVOLTAICO SPESSA E POZZITELLO Committente ATON19 Progettazione Studio Rinnovabili Via Regionale elenco progetti 22/2021 ettari 66</p>
<p>04. FOTVOLTAICO BAGNOREGIO DENOMINATO BAGNOREGIO 1 Committente VOLTALIA ITALIA Progettazione Studio Rinnovabili</p>	<p>07. FOTVOLTAICO PODERE SELVA DELLA MORTE Committente E SOLAR 3 Progettazione Ing.Chiricotto Via Regionale elenco progetti 113/2021 ettari 116</p>

I procedimenti autorizzatori condotti, dal 2019 ad oggi, afferiscono quindi, **a quasi 20 impianti FER di grande taglia**, di cui una buona parte hanno già ottenuto l'autorizzazione e sono di prossima costruzione. Impianti che si sommano a quelli già esistenti.

Esaminando le documentazioni trasmesse, appare evidente che giuridicamente la Torcello Wind o gli studi di progettazione stiano a prima vista esercitando un proprio **lecito diritto**, ma così facendo si sta raggiungendo un risultato che la legge probabilmente **non consentirebbe** se vi fosse stata una dettagliata analisi degli impatti cumulativi sul territorio, quindi la progettazione si avvale un diritto oggettivo con l'autorizzazione per singolo impianto presso la Via (Nazionale; Regionale) e la Provincia di Viterbo, **per il congiungimento di un fine distorto** - creazione di un vero e proprio distretto energetico nel medesimo contesto ambientale -, eludendo una valutazione che si sarebbe rivelata più **gravosa** se cumulativamente e unitariamente considerata, con la non remota ipotesi di un **diniego**, definendo così un abuso senza nessuna valutazione sugli impatti cumulativi e propagativi.

Le considerazioni esposte causano uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte, che in questo caso si compone nel bene pubblico ambientale, nella comunità locale dei Comuni di Bagnoregio, Montefiascone e negli habitat ivi presenti presso i SIC/ZPS, a cui vengono a mancare tra l'altro, **opportune** misure di compensazione e mitigazione calcolate sul cumulo previste dal diritto regolante la materia.

*Al riguardo, deve rilevarsi che «l'art. 5 del d.gs. n. 152 del 2006, nel descrivere l'oggetto della valutazione di impatto ambientale, prevede espressamente che l'autorità competente debba valutare se tale impianto ha un **impatto singolo o cumulativo**. Del resto, è la stessa **ragione giustificativa della procedura** che impone di stabilire se quel determinato impianto, essendo connesso con altro, possa arrecare un pregiudizio "complessivo" all'ambiente» (Cons. di Stato, VI, sent. n. 5092/2014, cit.)*

A sostegno delle proprie ragioni lo scrivente, lamenta, che i parametri imposti dal D.gs. n. 152 del 2006 vengono sostanzialmente disattesi rivelandosi totalmente mancanti se non erronei.

Preliminarmente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i) Non esiste un solo riferimento al **cumulo** dei progetti con le rispettive **opere connesse** degli impianti fotovoltaici ed eolici pressoché sovrapposti alla centrale eolica di Torcello WIND, si osservi dall'ortofoto:


- **Bagnoregio Podere Rosignolo EWT** pratica n.473 collocato a pochi metri di distanza dall'aerogeneratore n.B03 (progetto già approvato con pubblicazione su Albo pretorio determina n.291 del 22/02/2021 **in fase di cantiere**);
- **Bagnoregio Campo Pantano MC WIND** pratica n.476 addirittura sovrapposto all'aerogeneratore di progetto n.B05 (progetto approvato con pubblicazione su Albo Pretorio Determina n.2116 del 25/10/21 non ancora realizzato)
- **Bagnoregio Strada Montefiascone EWIND SVILUPPO** pratica n.493 collocato a pochissimi metri di distanza dall'aerogeneratore n.B06 (progetto in fase di approvazione in conferenza dei servizi presso l'ente provinciale)
- Non è dato sapere quali siano gli impatti cumulativi con gli **impianti fotovoltaici** esistenti o approvati, dove nella migliore dell'ipotesi gli aerogeneratori si collocano pochissimi metri di distanza da impianti solari, se non addirittura **si sovrappongono** l'uno con l'altro: si osservi Bagnoregio Voltalia (già oggetto di Autorizzazione tramite determina di VIA Regionale n.G00723 del 23/01/2023)

Il confronto delle istanze vale a superare ogni argomento di sostegno all'impianto in oggetto, mostrando l'evidente saturazione del territorio che non potrebbe in alcun modo sopportare nuove infrastrutture. Tale condotta si pone in netto conflitto con il comma 1 lettera b) dell'allegato V; e con il comma 4 dell'allegato VII dove più precisamente si afferma che il SIA debba categoricamente contenere: “ ***La descrizione dei possibili impatti ambientali sui fattori specificati all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello di Unione o degli Stati membri e pertinenti al progetto***”.

- ii) Non esiste un solo cenno in merito agli impatti cumulativi -fotovoltaico; eolico- **sulle ZPS e aree IBA** (fattispecie approfondita nella terza osservazione) adiacenti all'area di

questi impianti, limitandosi sostanzialmente nel dire che il progetto si trova all'esterno dei siti protetti, in conflitto con il comma 2 lettera c5) dell'allegato V;

iii) Le informazioni di carattere Paesaggistico sono alterate da informazioni e foto rendering non veritieri a titolo esemplificativo e non esaustivo: **non esiste una sola** simulazione di impatto sul colle Falisco, quindi la Rocca dei Papi e la Basilica di Santa Margherita dalle principali arterie di collegamento. Malgrado **l'impatto transfrontaliero** con la regione **Umbria** causato dall'assetto altimetrico dei terreni, posti tutti in posizione apicale e di frontiera rispetto al resto del territorio, non è dato sapere quale sia l'effetto sulle città Umbre ad esempio **Orvieto**, in conflitto con il comma 2 lettera c8) dell'allegato V (questione trattata nella quinta osservazione).



Mappa con individuazione di impianti fotovoltaici ed eolici autorizzati, in autorizzazione e realizzati

Elaborato di cumulo presentato dal Comune di Montefiascone con nota prot. 0144807 per il procedimento eolico Energia Viterbo. Nella fattispecie mancano ancora i progetti del committente E-solar Selva della Morte e Bagnoregio Alteri

Procedendo in una disamina obiettiva dell'area vasta, gli enti procedenti al rilascio di pareri e nullaosta non preventivano l'effetto cumulativo degli impianti in iter perché segmentati in lotti con differenti autorizzazioni **nel medesimo arco temporale e ancora non realizzati o costruiti**, ne deriva che le potenziali conclusioni dei procedimenti di valutazione V.I.A e Vinca si sono compiute **omettendo** uno dei passaggi richiesti dalla normativa, passaggio che viene illegittimamente **“delegato”** alla società di progettazione tramite l'autorizzazione parcellizzata e diverso committente, aggirando l'onere di valutare gli effetti cumulativi del progetto rispetto alle **18 istanze totali** in via di autorizzazione o di realizzazione.

Lo scrivente ritiene di pensare in maniera lecita, che siano stati presentati diversi progetti al solo fine di far **apparire** l'impatto nullo o **mitigabile**, in un lembo di territorio ancora intatto, ma che in realtà si vorrebbe realizzare un'operazione unitaria costituita da centinaia di ettari di fotovoltaico e numerose torri eoliche sovrapposti tra loro, per una potenza complessiva che una volta realizzata si attesterà **ben al di sopra di quella dichiarata** e che il fatto di essere stati presentati contestuali progetti da parte di distinte società sia solo una **macchinazione immobiliare** organizzata, in quanto le società committenti sono solo formalmente dei distinti soggetti giuridici ma l'impatto finale argomenta un - **UNICUM** - .

Da un lato quindi, l'inquadramento amministrativo sulla singola istanza eolica "TORCELLO WIND", che presenta di per sé sintomi di erronea progettazione probabilmente causati dall'attivazione molteplici procedimenti (con non pochi aggravati procedurali) confligge con il principio comunitario di precauzione - nella tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale-.

D'altro lato, in ottica complessiva, è evidente che andrebbe ottemperata o delineata un'analisi **degli impatti cumulativi e moltiplicatori** dei progetti per il corretto inserimento nel territorio, nel contesto dei progetti da realizzarsi all'atto pratico nella zona che va dai Monti Vulsini sino a Grotte Santo Stefano.

Il progetto per come così proposto deve essere dichiarato **inammissibile** e archiviato per un duplice ordine di ragioni.

1. In primo luogo, come ampiamente documentato, non è stato minimamente indagato l'impatto **per impianti alimentati dalla stessa fonte** su progetti da tempo autorizzati o proposti e oggetto di pubblicazione da parte degli enti, i quali indiscutibilmente si sommano per vicinanza e tipologia, viziando insanabilmente ogni elaborato progettuale.
2. In secondo luogo, si ritiene di poter argomentare in opposizione al progetto che la **valutazione cumulativa di diverse fonti totalmente assente nel SIA**, frustra e si pone in aperta violazione alla stessa ratio della norma che impone invece un criterio di cumulo su progetti vicini. Pertanto, nel caso di specie, per vastità e portata dell'impianto Torcello occorre calarsi in una **valutazione complessiva delle fonti energetiche** nella

Valle Teverina, cumulando gli interventi. A sostegno ragione addotte, intendo richiamare diversi riferimenti normativi, validati da un indirizzo giurisprudenziale noto, dove sostengo la doverosa valutazione non solo di progetti identici ma anche di progetti come nella fattispecie, generatori cioè di energia elettrica (es: **fotovoltaico o biomassa**). Quanto al profilo oggettivo sulle disposizioni testé richiamate del D.lgs. n.152/2006 inoltre, va considerato che, che il D.Lgs. 28/2011, art. 4, comma 3 relativo ai progetti di impianti di produzione di energia elettrica prefissa che: *“Al fine di evitare l’elusione della normativa di tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all’individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la **presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell’ambito della valutazione di impatto ambientale**”*.

Affermando così un principio generale che impone uno studio cumulativo laddove gli impianti FER (si parla di impianti in senso generico senza distinzione di tipologia) presentino una ubicazione contigua o addirittura nella medesima area.

In coerenza, proseguendo su una disamina legislativa la legge Regionale DGR del 27 Febbraio 2018 contiene nell’allegato A le disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale, in cui viene espressamente previsto nell’art.3: *“la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per progetti nell’allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Mare n.52 del 30/03/2015, **relativi al cumulo con altri progetti, al rischio di incidenti ed alla collocazione dei progetti**”*.

Ciò posto, si rileva quindi il carattere onnicomprensivo della norma, tanto statale quanto regionale, che **non distingue** tipologicamente gli impianti ma parla in modo complessivo di impianti FER. La valutazione cumulativa, pertanto, prescinderebbe dal tipo di impianto, per agganciarsi invece al criterio dell’area di ubicazione (stessa area o area contigua). Dato confermato dalla stessa classificazione categorica che dei progetti fornisce l’allegato IV alla parte II del D. Lgs. 152/2006 il quale, parlando al punto 2 di **industria energetica ed**

estrattiva, classifica i differenti impianti sulla base della potenza erogata e delle caratteristiche tipologiche possedute, pur appartenenti tutti alla stessa categoria identificativa.

Si evidenzia anche, ad ulteriore supporto della necessaria valutazione cumulativa di progetti afferenti alla stessa area, quanto previsto da DM n. 52 del 30 marzo 2015 contenente le linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni, che prescrive all'art.4 dell'allegato i criteri specifici da rispettare ai fini della assoggettabilità a VIA:

“4.1. Cumulo con altri progetti. Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare: la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione: appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali; per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai parametri dimensionali stabiliti nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della soglia dimensionale fissata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per la specifica categoria progettuale. L'ambito territoriale è definito dalle autorità regionali competenti in base alle diverse tipologie progettuali e ai diversi contesti localizzativi, con le modalità al paragrafo 6 delle presenti linee guida. Qualora le autorità regionali competenti non provvedano diversamente, motivando le diverse scelte operate, l'ambito territoriale è definito da: una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato); una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto”

Alla luce di tale quadro normativo, considerata **l'elevatissima** concentrazione di impianti FER proposti, è necessario che la Commissione Tecnica VIA operi e richieda una valutazione in termini di cumulo sommando e valutando qualsivoglia tipologia di impianto da fonte rinnovabile, al fine di evitare l'elusione artificiosa dei regimi protettivi e la definitiva **compromissione** territoriale dei Comuni di Civita di Bagnoregio, Lubriano e Montefiascone.

I dati sopracitati, il numero degli impianti, valgono a superare qualunque argomento sul punto rendendo superflua ogni altra considerazione in termini positivi dell'impianto in oggetto. Deve inoltre rilevarsi che si tratta di procedimenti volti al mutamento dell'assetto urbanistico di una parte di territorio rilevante e di **notevole pregio** come Montefiascone, Civita di Bagnoregio, Celleno, Lubriano e il lago di Bolsena.

Le considerazioni esposte, trovano un ulteriore ordine di ragioni tramite gli orientamenti consolidati della **giurisprudenza amministrativa** che indicano l'illegittimità dello spaccettamento di un progetto unitario, o quanto meno la sua valutazione parcellizzata alla sola area di impianto.

Nel merito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3849/2009 da cui si può ricavare indirizzi afferma che:

“...è illegittima l'artificiosa suddivisione del progetto di un'opera, al fine di evitare la sottoposizione dello stesso alla valutazione di impatto ambientale, che sarebbe obbligatoria per l'opera nella sua interezza...”; *“...La Sezione osserva che, con la citata decisione n. 5760/2006, la quarta Sezione di questo Consiglio ha osservato, con persuasiva motivazione, che la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale non può essere elusa a mezzo di un riferimento a realizzazioni o interventi parziali, caratteristici nelle opere da realizzarsi per “tronchi” o “lotti...”*”.

La stessa sentenza recita:

“Diversamente, verrebbe inammissibilmente a trasferirsi in capo ai soggetti redattori dei progetti il potere di determinare i limiti della procedura di V.I.A. , attraverso la sottoposizione ad essi di porzioni di opera e l'acquisizione, su iniziative parziali e, perciò stesso, non suscettibili di apprezzamento, circa i “livelli di qualità finale” di una pronuncia di compatibilità ambientale asseritamene non

*modificabile, con conseguente **espropriazione delle competenze istituzionali dell'amministrazione competente e sostanziale elusione delle finalità perseguite dalla legge.***


La valutazione di impatto ambientale implica quindi una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale.”

Da quanto esposto discende che, l'autorizzazione per singolo impianto eolico o fotovoltaico rispetto all'opere complessivamente valutate e progettate, mira ed eludere come ribadito nelle presenti osservazioni, dettami di una norma imperativa, ovverosia, un bilanciamento che tenga conto in concreto di tutti gli **stress cumulati** sul bene pubblico ambientale, con l'ipotesi non remota di una denegazione per il conseguimento di un certo risultato. L'autorizzazione per singolo impianto **senza studiarne minimamente o valutarne l'impatto cumulativo**, altresì, non può sostanzialmente esser classificata come contra legem piuttosto, in frode alla legge ex art.1344 c.c., poiché la legge non viene violata in modo diretto, ma in modo indiretto, aggirandola, non evidenziando impatti cumulativi di cui delle volte si è **consapevoli o** pienamente a **conoscenza**. Sul piano generale, il divieto di frazionamento degli impianti costituisce una **declinazione del generale** divieto di abuso del diritto, quale principio generale dell'ordinamento giuridico.

(Consiglio di Stato, Sezione Seconda, Sentenza 12 Aprile 2022 n.2743)

La rilevata fondatezza dei miei motivi, sono supportati da elementi di prova reperiti dal SIA dove ad esempio a pag.121 la planimetria “ Carta dell' intervisibilità teorica cumulata” depositato in data **11/08/2022**, manca di qualsivoglia riferimento agli impianti adiacenti citati, nell'areale si collocano progetti presentati perfino **3 anni fa**, si osservi gli impianti eolici di Podere Rosignolo e Campo Pantano che hanno completato l'iter **autorizzatorio addirittura un anno prima della data di presentazione dell'istanza Torcello** presso la provincia di Viterbo, regolarmente pubblicati su albo pretorio e più volte enunciati dalle amministrazioni locali presso i rispettivi tavoli tecnici della Via Regionale.

Nuovamente, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo a pagina 17 dello studio acustico i progettisti affermano: *“Considerando un’interdistanza dagli impianti esistenti maggiore di 8 km, non si ipotizzano effetti significativi di impatto acustico cumulativo identificati.”*



Assenza totale degli impatti cumulativi. Foto reperita dal SLA

Omettendo completamente tutti gli impianti (nella migliore delle ipotesi collocati a pochi metri, se non addirittura sovrapposti l’uno con l’altro) di:

- 01. Eolico Phobos** in fase autorizzatoria Via Nazionale
- 02. Eolico Poggio Bolsena Apparita** in fase autorizzatoria Provincia di Viterbo
- 03. Eolico Podere Rosignolo** autorizzato Provincia di Viterbo
- 04. Eolico Campo Pantano** autorizzato Provincia di Viterbo
- 05. Eolico Le Guardie** in fase autorizzatoria Provincia di Viterbo
- 06. Eolico Str. Umbro Casentinese** in fase autorizzatoria Provincia di Viterbo
- 07. Eolico Energia Viterbo** in fase di valutazione Via Nazionale

Fermo restando anche l’impatto, come precisato, con tutti gli **impianti fotovoltaici** di grande impatto (e opere annesse) adiacenti all’impianto Torcello di:

- a. Bagnoregio Valtalia autorizzato Via Regionale
- b. Bagnoregio alter 1 in fase autorizzatoria Via Nazionale
- c. Montefiascone La Spessa e Pozzitelto autorizzato Via Regionale

In un quadro disastroso così delineato, il progettista a pagina 78 della relazione paesaggistica recita: *“All’interno dell’AIP non sono stati individuati impianti eolici autorizzati e non realizzati, mentre sono state individuate 26 turbine eoliche con un diametro del rotore che varia da 5 m a 90 metri, ed un’altezza massima che varia da 20 m a 125 m. Gli impianti eolici realizzati nell’area di studio con la dimensione più grande sono ubicati nel comune di Piansano.”*

Sarebbe banalmente bastato, come ha potuto l’estensore da semplice cittadino della società civile, osservare l’albo pretorio dell’ente Provinciale o il portale WEB Regionale dell’Area VIA per avere contezza di tutti gli impianti in fase autorizzatoria pendente ed elaborare una progettazione che fosse **conforme** alle normative di legge e non in aperta violazione. Senza considerare come già ribadito, che molti di essi sono presentati dai medesimi progettisti. A sostegno delle proprie ragioni, giusto per citare gli impianti sovrapposti all’impianto Torcello espongo che:

- I. **Eolico Bagnoregio podere Rosignolo** è stato autorizzato e in costruzione il 22-02-2021 con Determina Dirigenziale n.291 pubblicato su Albo Pretorio Provinciale.
- II. **Eolico Campo Pantano** è stato autorizzato il 25-10-21 con Determina Dirigenziale n.2116 pubblicato su Albo Pretorio Provinciale.
- III. **Fotovoltaico Bagnoregio Valtalia** è stato dato l’avviso al pubblico e possibilità di accesso a tutti gli elaborati progettuali sul portale web VIA Regione Lazio in data 10-05-2022 con nota prot.U.0454557, autorizzato con Determina di VIA.
- IV. **Fotovoltaico Spessa e Pozzitelto Montefiascone Viterbo** è stato dato l’avviso al pubblico e possibilità di accesso a tutti gli elaborati progettuali sul portale web VIA

Regionale Lazio in data 19-05-2021 con nota prot.U.0445960, autorizzato con Determina di VIA.

- V. **Eolico Phobos** presentazione istanza 11/08/2021 è stato dato l'avviso al pubblico e possibilità di accesso a tutti gli elaborati progettuali sul sito del Ministero in data 21/04/2022 codice procedura 7319.

Quindi, come dimostrato, di gran parte delle condizioni imposte dal D. Lgs. 152/2006 la proponente non ne ha rispettata neanche una, poiché, né nella documentazione progettuale in atti né nell'istruttoria in corso nell'ambito del procedimento pendente presso il Ministero è stato possibile rintracciare **alcuna valutazione** degli effetti cumulativi dei progetti oggi in esame, viziando sostanzialmente ogni singolo elaborato progettuale.

Per questi motivi, nella celebrazione del procedimento occorre che si ponga l'accento e l'obiettivo di confezionare un provvedimento che, nell'ambito di una valutazione necessariamente di **sintesi**, affronti con un sufficiente grado di approfondimento tutte le **problematiche** emerse tra tutti gli impianti fotovoltaici ed eolici enunciati dallo scrivente, con particolare riferimento a quelli aventi **lo stesso nodo di raccolta** dell'energia prodotta. Poiché una visione parcellizzata e limitata all'area di impianto non permette di identificare globalmente la portata e gli impatti dei relativi interventi, destinati ad incidere **in modo lesivo** sull'equilibrio ambientale dell'intera area vasta con effetti piastra e selva percepibili dai punti panoramici.

Il basso livello di accuratezza descrittiva del progetto esaminato trova giusta collocazione in una generale rappresentazione della realtà completamente **falsata** da informazioni parziali ed errate, nonché da rilievi inefficaci a dimostrare l'effettivo impatto che tali infrastrutture avrebbero sul territorio.

SECONDA OSSERVAZIONE. *Carenza assoluta di Istruttoria*

Violazione D.M. 10-9-2010 del Mise “linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.”

Alla stregua delle considerazioni appena fatte, la parcellizzazione e il cumulo di svariati progetti presentati e in fase autorizzatoria pendente, elide ogni forma di valutazione in ottica d'area vasta sugli impatti moltiplicatori e propagativi di incidenza ambientale, peraltro, arrecano l'erronea valutazione sulla singola istanza, piuttosto che sull'opera finale.

Indubbiamente, **non acconsentono** alle commissioni tecniche di rappresentare correttamente la realtà in cui si inseriscono le opere, con la conseguente integrale falsa applicazione dell'allegato 4 (punti 14.9, 16.3 e 16.5) del D.M. 10-9-2010 del Mise sugli impianti eolici, riguardo gli elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio.

Sul punto, deve in primo luogo essere rilevato che, le prescrizioni sulle linee guida vengono pedissequamente trasgredite, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) si invita a preferire gruppi omogenei di turbine piuttosto che macchine individuali disseminate sul territorio perché più facilmente percepibili come un insieme nuovo. Si consideri che l'impianto in oggetto andrà a **sovrapporsi** e **mescolarsi** con il minieolico sparso nel medesimo contesto ambientale;
- b) analisi faunistica sulle principali specie presenti nell'area di intervento e nell'area circostante, con particolare riferimento alle specie di pregio (IUCN, Convenzioni internazionali, Direttive comunitarie, Liste rosse regionali e nazionali, normative regionali). Pertanto, all'appello **manca uno studio di Incidenza** redatto da una figura abilitata, oltre che per assoluta carenza di istruttoria e per manifesto travisamento dello stato dei luoghi, illogicità, irragionevolezza della scelta localizzativa;
- c) ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture. Occorre premettere i foto inserimenti non permettono minimamente di identificare la portata sulla **ferita territoriale** e la grande sottrazione di

territorio tutta a destinazione agricola di pregio e primaria importanza, constatabile in maniera esplicita dalla Rocca dei Papi, dalla torre del pellegrino e da tutto il colle Falisco. Ritengo di dover ribadire che, dal colle Falisco si gode di una straordinaria visuale mai ostacolata a 360° da cui si scorgono chiaramente tutte le opere infrastrutturali del territorio comunale e della Tuscia Viterbese e che vale, quindi, come viceversa per il colle Falisco. Non può, parimenti, esser condiviso una progettazione dove non è dato sapere quale sarà l'impatto sul Borgo Panoramico di Montefiascone, Celleno Borgo Fantasma o peggio ancora sulla città che muore Civita di Bagnoregio. Fermo restando l'impatto cumulativo e il successivo effetto selva su cui vorrei porgere particolare circospezione sugli effetti finali;

- d)** addirittura, senza che, nell'ambito del procedimento sia stato rilevato e indagato le molteplici criticità sull'intersezione e sovrapposizione delle opere connesse come i **cavidotti**, fattispecie esposta con maggiore enfasi alla quarta osservazione della presente, viziando insanabilmente l'intero procedimento.

Quanto al profilo oggettivo, la censura dello scrivente può essere inoltre inquadrata nell'allegato 3 lettera E del D.M. Settembre 2010 dove contestualmente si stabilisce che:

“nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area;”

Per tale ragione, le disposizioni riportate rivelano come il legislatore mostri di considerare, elevandola a parametro di legittimità dell'istanza, la concentrazione di impianti nel medesimo territorio, assumendo **l'area vasta come campo di indagine**. Le **“elevate concentrazioni”** di cui parla il D.M. del 2010 sono infatti qualcosa di più e di diverso della valutazione cumulativa che la legge stabilisce ai fini dell'assoggettabilità a VIA. Non si tratta di valutare soltanto l'effetto cumulo ma di stabilire **un criterio più ampio**, che si eleva a principio, volto ad escludere la possibilità di collocazione di impianti rinnovabili ove il territorio presenti una **elevata concentrazione degli stessi**, affermando al contempo un ovvio concetto di equa e

ripartizione degli impianti tra le Regioni e di Riflesso, all'interno dei singoli comuni. Lo impone non solo il principio del Burden Sharing ma anche, e soprattutto, l'uguaglianza di matrice costituzionale.


La Provincia di Viterbo ha dimostrato di destinare alla causa delle rinnovabili una quota parte del proprio territorio **ben più elevata rispetto al debito energetico** sullo stesso pendente, presentando così un livello di concentrazione tale da **poter escludere in radice nuove collocazioni** come nella fattispecie. Quello che la proponente trascura è che l'esigenza planetaria di decarbonizzazione e lotta alla povertà energetica **non impone** l'automatica installazione di impianti eolici, anche in modo irrazionale presso siti di candidatura UNESCO e in aperta violazione delle normative, senza ponderare le esigenze del territorio. Lo stesso favor che ha dimostrato il legislatore e la giurisprudenza verso le installazioni non è mai aprioristico ed assoluto. Anzi il principio che se ne ricava è sempre quello **del bilanciamento** tra valori e Beni contrapposti che devono essere contemperati al fine del corretto equilibrio tra esigenze connesse alle installazioni e quelle afferenti alla tutela territoriale. La chiave di questa operazione di bilanciamento non può che essere quella della proporzionalità. Lo sviluppo degli impianti non potrà mai atteggiarsi come palesemente squilibrato rispetto all'esigenza di tutelare l'ambiente e il paesaggio

TERZA OSSERVAZIONE. *Mancato studio e assoggettamento complessivo delle opere a Valutazione di Incidenza, difetto di istruttoria.* Distruzione e perdita di biodiversità - Effetti Barriera - Violazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/cee "Habitat"

In merito alla procedura di incidenza, si evidenzia, che l'area di progetto di Torcello Wind è collocata esattamente **al centro di una zona molto delicata** e fragile dal punto di vista naturalistico, in quanto situata, come poc'anzi affermato, nei pressi di importanti aree protette della Rete Natura 2000, di interesse Comunitario.

In particolare, nel territorio di Montefiascone i primi progetti si collocano a circa 800 metri di distanza dal confine dell'area Zona Speciale di Conservazione ZSC e Zona di Protezione Speciale **ZPS dei Monti Vulsini**, a circa 4 km dall'area ZSC e ZPS del **Lago di Bolsena**, a circa 5 km dalla ZSC **Fiume Marta alto corso**, lo scrivente espone che il progetto che in

questa sede ci impegna, ossia **Torcello Wind**, si colloca a circa 1,5 km dalla ZPS Monti Vulsini ed a circa 3 km dalla ZSC e ZPS **Calanchi di Civita di Bagnoregio**, tutti siti Natura 2000 ai sensi della Direttive Comunitarie Habitat 92/43/CEE ed Uccelli 2009/147/CEE.



Individuazione siti Natura2000 in relazione all'impianto in oggetto

Elaborato di individuazione del Comune di Montefiascone per l'impianto energia Viterbo, l'impianto Torcello nella fattispecie si inserirà a nord dell'impianto Fred Olsen creando concretamente un effetto barriera e continuità strutturale tra i due impianti eolici che vanno a cumularsi nel medesimo ambito territoriale.

Si rileva, sin da subito, che nel progetto “Torcello Wind” **non esiste** uno studio faunistico redatto da una figura **accreditata** in netto conflitto con le linee guida nazionali sulla Valutazione di Incidenza ai sensi della direttiva 92/43 CEE “Habitat”, ma si è proceduto esclusivamente con un semplice screening con la speranza forse, che la commissione tecnica VINCA non si accorgesse dell'importanza naturalistica di tali aree, non sottoponendo il progetto a valutazione di incidenza appropriata, poiché posto all'esterno dei siti Natura 2000.

Nel merito degli impatti, il proponente ha mancato, **primariamente**, di dimostrare l'utilità socioeconomica di una costruzione di 7 aerogeneratori alti 200 metri **in prossimità** di aree naturalistiche e siti di **interesse comunitario** come la zona a protezione speciale dei Monti Vulsini e della Valle dei Calanchi, trasportando tra l'altro, l'energia in un comune esterno in netta antitesi con le logiche di autoconsumo promosse dal legislatore comunitario.

In secondo luogo, l'istanza così come gli elaborati progettuali **si presentano carenti** in materia di sostenibilità, nella quale come ribadito nella prima osservazione, a titolo esemplificativo non esiste **un solo riferimento al cumulo dei progetti** sotto il profilo degli impatti ambientali sui siti Natura 2000.

A questo proposito, si chiede, con la massima severità per quanto sin qui denunciato, che la Commissione Tecnica ministeriale attui le dovute verifiche a riguardo, tenendo conto della stretta vicinanza **con il Lago di Bolsena**, valutando il contesto di riferimento, con particolare riguardo verso gli impatti cumulativi con la bibliografia scientifica di settore sugli **“effetti lago”** generati dalle centrali fotovoltaiche e sul **“bird striking”** o **“effetti barriera”** generato dalle centrali eoliche.

Di seguito, un ulteriore aggravio in sede di incidenza ambientale è rappresentato dalla sovrapposizione dei minieolici **frazionati** presentati presso la Provincia di Viterbo (si osservi sempre il primo paragrafo), che vanno a cumularsi agli impianti fotovoltaici in sede di VIA Regionale e Nazionale e all'eolico presso la Via Nazionale “Energia Viterbo” su Montefiascone **codice procedura 8294**.

In questo caso, il risultato finale che si va ad argomentare, discende **un vero e proprio distretto energetico**, con la presenza di **due** centrali eoliche di **grande taglia** (procedure 8294;8865) pressoché sovrapposte ad impianti fotovoltaici che cumulati tra loro superano ampiamente i 200 ettari (senza calcolare le preesistenze), a soli 800 metri da una zona SIC/ZPS, a pochissimi metri dai centro abitati e dai possibili punti panoramici come la Rocca dei Papi, Civita di Bagnoregio e Celleno Borgo fantasma.

Risulta ragionevole prendere atto, che l'area di intervento come esposto nella presente è posizionata a 1000 metri dalla ZPS “Monti Vulsini” in un **mosaico ambientale** complesso al momento intatto, inoltre, si rappresenta come l'area sia un **continuum eco sistemico** con tali zone di protezione e il Lago di Bolsena, costituito da un agroecosistema di tipo tradizionale estensivo con pascoli arborati e cespugliati, seminativi non irrigui ed erbai da sfalcio, siepi e filari, inframmezzati ad aree cespugliate e ampie distese di boschi di latifoglie.

Ospitando tra l'altro, una **le più significative comunità** di uccelli rapaci dell'Italia centro-meridionale, le zone aperte a carattere agricolo estensivo e pascolivo in cui si inserisce l'area di intervento

costituiscono
territori di caccia
per tali specie di

Allegato I della
Direttiva

79/409/CEE

“Uccelli”, che
nidificano nelle aree
boscate e si

procacciano il cibo

anche a diversi km dal nido.



Lago di Bolsena, monumento naturale.

Inoltre, in via preliminare, va considerato che gli uccelli rapaci in generale presentano spiccata longevità, **un basso tasso riproduttivo annuale e maturità sessuale ritardata**, cosicché aumenti anche relativamente modesti dei tassi di mortalità (ad esempio a seguito di collisioni come gli aerogeneratori di progetto) possono produrre effetti negativi significativi su scala vasta sotto forma di declini demografici a livello di popolazione.


Affiora lapalissiano allo stato di fatto, come tutti gli interventi preposti, porterebbero una **massiva mutazione antropica**, nella **forma** e nell'**aspetto** di una intera area vasta in maniera irreversibile, sicuramente **contraria** ad una logica di sviluppo sostenibile, configurando un cumulo tale da **non poter prescrivere** mitigazioni o compensazioni adeguate a rendere tutte queste centrali eoliche e fotovoltaiche compatibili e, dunque, **l'impossibilità** di elaborare eventuali prescrizioni e misure di mitigazione per eventuali modifiche o varianti progettuali che la popolazione vede continuamente susseguirsi, in netta **antitesi** con gli obiettivi di tutela della Direttiva Habitat e dell'azione amministrativa.

Lo Studio di Incidenza è **comunque obbligatorio** per tutti gli impianti eolici in progetto, se posti ad una distanza uguale o inferiore a 1 km da SIC, ZPS e SIR (vedi progetti presentati su

Montefiascone); ad una distanza uguale o inferiore a 5 km da SIC, ZPS e SIR che ospitano una o più coppie nidificanti di Biancone, Falco di palude, Lanario, Nibbio bruno , Falco pellegrino – (si osservi quasi tutti i progetti presentati); ad una distanza uguale o inferiore a 10 km da SIC, ZPS e SIR (anche se localizzati in regioni confinanti) che ospitano una o più coppie nidificanti di Falco pecchiaiolo , Albanella minore, Aquila reale , Gufo reale - (si osservi quasi tutti i progetti presentati).

Lo studio di Incidenza è un **elaborato tecnico necessario**, dovendo valutare eventuali impatti diretti e indiretti causati dal progetto sui siti Natura 2000 sia in fase di cantiere che di regime. Si ribadisce che tale procedura non è opzionale ma costituisce **un obbligo da ottemperare**.

Nel merito della valutazione, bisogna integrare inderogabilmente un'analisi completa di **tutte le specie** terrestri e acquatiche con i loro cicli vitali e migratori presenti nel raggio di **almeno 15 km** dal



Fauna lago

perimetro più esterno del progetto eolico “Torcello”. Il contesto ambientale della Valle dei Calanchi, collocandosi in prossimità della valle **del Fiume Marta** che collega il **Mar Tirreno al Lago di Bolsena**, viene indicato come **svernamento** tra i più rilevanti della Regione Lazio di numerose specie migratrici di uccelli acquatici che trascorrono l’inverno nel lago con migliaia di individui ogni anno.

Lungo questa rotta migratoria, i corsi d’acqua assieme ai sistemi forestali ed agli agro ecosistemi come nella fattispecie hanno un’importanza particolare come **aree trofiche** e di **sosta** durante le migrazioni. Deve, inoltre, essere qui ribadito che lo studio di incidenza redatto deve contenere tutte le possibili interferenze o perturbazioni, **catalogata specie per specie**,

presenti, nei Formulari Standard dei siti a protezione speciale Natura 2000, con particolare circospezione alle rotte principali di migrazione degli uccelli.

Per tali motivi lo scrivente, ai sensi della Direttiva Habitat che recita: *“qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.”* Chiede alla commissione tecnica, di sollecitare l’integrazione da parte del committente di uno studio di incidenza e renderlo **conforme** alla normativa di settore inserendo tutti gli impatti cumulativi, più volte enunciati a cui non si è voluto dare riscontro pratico, inoltre, che la valutazione di incidenza appropriata valuti, **congiuntamente** tutte le istanze in fase autorizzatoria pendente sommando gli impianti eolici e fotovoltaici con le strutture territoriali già presenti sul territorio, espletando la procedura in maniera cumulativa, **congiunta e non frazionata**.

QUARTA OSSERVAZIONE. *Scavi, Cavidotti e Danni.*

Sulle condizioni di sicurezza idraulica.

Nel progetto attualmente al vaglio della Via Nazionale in sede di procedimento autorizzatorio si evince sostanzialmente che , l’estensione dei rilevamenti idrogeologici e geologici con i relativi elaborati cartografici si **sono limitati alle aree del parco eolico** propriamente detto e sommariamente della stazione di accumulo Terna copiando o prendendo in prestito elaborati progettuali di altri studi di progettazione su distinte parti della Provincia (impianto collocato su Pian di Giorgio Ferento), senza alcuna considerazione o rappresentazione cartografica relativa agli impatti cumulativi riguardanti condizioni geologiche, idrogeologiche ed idrauliche **dell’area vasta inerente il percorso dei cavidotti e degli impianti fotovoltaici di prossimità**.

Nel merito, si rileva un’insanabile incongruenza, sicché i cavidotti fotovoltaici ed eolici, trattandosi di opere connesse agli impianti attraversanti numerosi vincoli, devono essere sottoposte - al pari degli aerogeneratori - a tutte le verifiche imposte dall’art. 27 bis D. Lgs. 152/2006 e dall’art. 12 D. Lgs. 387/2003 e che all’interno del procedimento autorizzatorio deve



essere rilasciato a seguito di adeguato studio e progettazione in termini cumulativi, (i quali, come si è visto non vi è stato) anche il nulla osta idrogeologico e l'autorizzazione ai sensi dei RR.DD. 523/1904 e 368/1904, è del resto circostanza espressamente prevista dal D.M. 10.9.2010, ove è precisato:

- i) All'art.3.1.che, *“ai fini dell'applicazione dell'art.13 commi 1 e 3 del D.Lgs.387/2003, tra le opere connesse sono compresi anche i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica”* e che *“nell'individuare la soluzione di connessione, al fine di ridurre l'estensione complessiva e gli impatti ambientale, paesaggistico e sul patrimonio culturale delle infrastrutture di rete ed ottimizzare i costi relativi alla connessione elettrica, il gestore di rete tiene conto in modo coordinato delle eventuali altre richieste di connessione di impianti, riferite ad una medesima area e può, a seguito di apposita istruttoria, inserire nel preventivo per la connessione una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti purché ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto”*, disposizione finalizzata evidentemente ad evitare **l'eccessiva parcellizzazione** come nella fattispecie sul territorio delle opere di connessione, nel rispetto della quale si sarebbe dovuto studiare una soluzione tecnica minima condivisa, non prevedendo in alcun modo il molteplice attraversamento dei vincoli idrogeologici, già ampiamente percorsi dalle autorizzazioni degli impianti fotovoltaici enunciati.
- ii) all'art.10.1.che, *“fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 11 e 12, la costruzione, l'esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata”*;
- iii) all'art.14.1.che, *“il procedimento unico si svolge tramite conferenza di servizi, nell'ambito della quale confluiscono tutti gli apporti amministrativi necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili”*;
- iv) all'art. 15.2. che *“l'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere”*;
- v) all'art.13.2.che *“l'istanza è inoltre corredata della specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e di*

cui è fornito un elenco indicativo nell'Allegato 1 (Elenco degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico)” nel quale figurano, tra gli altri, al punto 10, “il nulla osta idrogeologico previsto dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 61, comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006”.

Nel caso in esame si contesta che, esattamente in corrispondenza di una parte del tracciato del cavidotto che qui ci impegna, sono in corso procedimenti autorizzatori **di altri cavidotti** posti sempre a servizio degli impianti fotovoltaici citati in premessa. Va, inoltre precisato che, in termini complessivi i cavidotti dei progetti:

- i. Spessa e Pozzitello;
- ii. Eolico Energia Viterbo;
- iii. Bagnoregio Voltalia;
- iv. Bagnoregio Alter Uno;



Cavidotti Bagnoregio Voltalia fy e Fred Olsen Eol.

molto semplicemente **tanto è l'indice di saturazione territoriale,** nella migliore delle ipotesi **si sovrappongono** o addirittura **si intersecano l'uno con l'altro.** (interferendo sia con tutti i vincoli idrogeologici, sia con tutti gli alvei e attraversamenti).

Ciò nonostante, né nella documentazione progettuale in atti né nell'istruttoria in corso nell'ambito del procedimento pendente presso il Ministero è stato possibile rinvenire i tracciati complessivi **di tutti i cavidotti e le opere connesse,** valutando gli effetti cumulativi con il

progetto oggi in esame, rispetto a quelli già in essere nella stessa area o in fase di autorizzazione, con conseguente violazione dell'art. 22 D. lgs. 152/ 2006, così come integrato dall'allegato VII, nel quale è precisato – al punto 5 - che lo studio di impatto ambientale deve contenere come ribadito nel primo paragrafo: *“Una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro: e) **al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati**, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto”*.

In questa **selva** di cavidotti e opere accessorie così delineate, **non è dato sapere** con quali accortezze specifiche riguardanti la realizzazione e le tempistiche del concomitare delle svariate opere, tutti i differenti committenti **intendano accordarsi** e se intendano farlo. Di conseguenza non è dato sapere neppure quale degli svariati operatori **risulterà responsabile** della limitazione temporanea della fruibilità degli assi viari coinvolti, degli eventuali probabili **permanenti danni** alla percorribilità e delle conseguenze di dette limitazioni temporanee e permanenti residue. Da notare che proprio questo tratto di percorsi sovrapposti non è fornita nessuna indicazione **sulle modalità di realizzazione delle trincee** per capire come verranno effettuati gli attraversamenti e le **intersezioni** dei vari cavidotti.

Il tracciato dei cavidotti (si parla al plurale, stante la sovrapposizione degli stessi) sono **attigui** a numerose recinzioni e strutture zootecniche, ma nessuna considerazione viene data alle precauzioni da adottarsi perché la realizzazione della trincea e le successive operazioni di posa cavidotti e ripristino delle carrabilità del tracciato non rischino di destabilizzare recinzioni e strutture adiacenti, né è stata minimamente valutata **l'esposizione a campi elettromagnetici in termini cumulativi** di tutti coloro che si trovano a lavorare in dette strutture zootecniche o a **vivere** in abitazioni sicuramente per più di **4 ore al giorno**.

Oltretutto, venendo al caso di specie, l'inquinamento elettromagnetico causato dai cavidotti è stato trattato dalla proponente nell'elaborato “relazione preliminare di impatto elettromagnetico” in modo superficiale, senza procedere cioè a **nessuno degli approfondimenti cumulativi** richiesti dalle disposizioni normative testé richiamate, poiché effettuati su sezioni parziali, piuttosto che sul pregiudizio complessivo, dato dalla moltiplicazione di numerosi cavidotti. (almeno **4 cavi MT interrati**).

Per quanto riguarda **il danno** in ragione delle criticità sopra evidenziate, che verrebbe causato al Comune di Bagnoregio e ai comuni limitrofi, tutti ad alta esposizione paesaggistica, questo è impossibile da quantificare preventivamente, **tanta e tale ne è l'entità**.

Oltre ed indipendentemente dal pregiudizio patrimoniale causato ai cittadini dagli atti ablativi e dalla localizzazione delle opere in progetto *per sé*, la maggiore voce di danno causata in maniera irreversibile al patrimonio artistico della Valle Teverina sarà data dallo stravolgimento complessivo dell'assetto **faunistico, idrogeologico e paesaggistico** dell'area.

Vale la pena di ricordare che la centrale eolica, per come erroneamente progettata, costituisce una causa di **destabilizzazione** dell'intera macro-aerea, inserendo in prossimità dei punti panoramici, del centro abitato e delle zone a protezione speciale torri assimilabili per ordini di grandezza a **20 torri Eiffel (Torcello + Energia Viterbo)**. Le quali poste ad un'altezza media di 520 m.s.l.m. andrebbero a collocarsi ad un'altezza **pari o maggiore** della stessa Rocca dei Papi o della Basilica di Santa Margherita (**la terza per ordine di Grandezza in Italia**) senza nessun ostacolo visivo, accrescendo sensibilmente il rischio di una **ferita** territoriale potenzialmente **catastrofica**.

Oltre a ciò, si rilevano i seguenti ulteriori profili di danno: gli scavi e relativi plinti di fondazione, le piazzole degli aerogeneratori o le strade campestri, quali si vorrebbe far insistere nel progetto hanno una struttura idrogeologica e stratificazione ben definita che permette di **mitigare il formarsi di solchi erosivi per ruscellamento di acqua, smottamenti o cedimenti**, su un territorio che gode di un perfetto e delicato equilibrio ecosistemico con un continuo susseguirsi di colline, balzi, fossi e ruscelli. Gli scavi **distruggeranno** inevitabilmente la struttura della zona, che dovrà essere ricostruita pena la perdita della fruibilità carrabile dei tracciati stessi.

QUINTA OSSERVAZIONE. *Sulla lesione estetica del bene paesaggio.* Travisamento dello stato dei luoghi, illogicità, irragionevolezza della scelta localizzativa.

Nel presente punto, appare utile per lo scrivente richiamare le disposizioni di rilevanza Costituzionale e Comunitaria che consentono di delineare il concetto di paesaggio, così come consolidatosi nel quadro normativo e nella percezione dei cittadini. Tale concetto, come è noto, è stato incluso **dall'art. 9 Costituzione** tra le tutele fondamentali, a seguito di una elaborazione che ha portato, sin dalla approvazione della Carta fondamentale, al superamento della rilevanza meramente estetica che connotava la legge n. 1497 del 1939 e in tale solco intendo esprimere le mie osservazioni in merito.



Paesaggio. Panoramica Montefiascone.

Con i primi recepimenti a livello nazionale delle Direttive Europee del 1994, e in particolare con la Legge Comunitaria n. 146 del 22.02.1994, ha cominciato a delinearsi una disciplina normativa che consente di effettuare una più completa valutazione di impatto per i progetti di particolare portata come quello della Torcello Wind, anche se è con la **Convenzione Europea sul Paesaggio** che si afferma un nuovo modo di considerare e gestire la dimensione paesaggistica del territorio: il paesaggio viene riconosciuto come «bene» che **necessita di tutela** giuridica, indipendentemente dal valore concretamente attribuitogli.

La Convenzione del Paesaggio, in pratica, ribalta la vecchia concezione per la quale si era in presenza di un paesaggio giuridicamente tutelabile solo quando questo assumeva una valenza particolare o presentava un valore eccezionale: le nuove disposizioni stabiliscono che il paesaggio, quale bene ove **si svolge la vita della collettività, va salvaguardato**, gestito e utilizzato al meglio, indipendentemente dal suo valore concreto e dunque, in base a tale evoluta visione, tutto il territorio di Montefiascone e dei comuni limitrofi come Civita di Bagnoregio hanno una sua **unica e straordinaria** rilevanza paesaggistica.

Se quella citata è l'impostazione ormai comunemente accettata a livello comunitario, è altresì vero che il territorio comunale di Montefiascone, di Civita di Bagnoregio o Celleno con il lago di Bolsena e le sue aree protette citate nella presente trattazione, interessato dall'installazione del parco in oggetto è tutt'altro che sacrificabile: **trattasi di un contesto unico nel suo genere**, annoverato tra i paesaggi più **suggestivi** d'Italia - si osservi la recente **candidatura UNESCO** di tali siti -, necessitanti di tutela e salvaguardia nei loro molteplici aspetti estetici, funzionali, storico-culturali, nonché di tutte le ulteriori caratteristiche identitarie che verrebbero fortemente **compromesse** dall'iniziativa della Torcello Wind.



Il Borgo di Civita di Bagnoregio "la città che muore". Candidata a Patrimonio UNESCO.

Va detto, inoltre, che la Tuscia **è già gravata** da numerosi grossi impianti FER , quindi tale territorio considerato l'elevato numero procedimenti afferenti nuove istanze approvate o in fase di approvazione, si dimostra, **non essere ostile** alle nuove declinazioni dello sviluppo sostenibile e agli impianti FER, come attesta finanche il progettista nel SIA, citando i



Montefiascone PANORAMICA sull'orizzonte in cui deve sorgere l'impianto ad una distanza di pochi Km.

già presenti impianti di larga scala da fonte rinnovabile eolica come quello di Piansano, Arlena o Tessennano, delineando in concreto non pochi effetti di perturbazione e saturazione territoriale per ambiente e salute umana.

Tuttavia, è d'uopo sottolineare che alla luce dei principi della **Convenzione di Aarhus del 2008** possono essere consentite unicamente quelle declinazioni di impiantistica diretta a concretizzare uno sviluppo che sia non solo sostenibile, ma anche equo, giusto e **improntato alla legalità**.

Purtuttavia, il pilastro economico e il principio della sostenibilità delle azioni imprenditoriali, ormai cavallo di battaglia delle aziende private committenti, legittimamente riconosciuto a livello costituzionale, non può esser **scollegato** dal benessere delle popolazioni che accettano politiche dirette alla conservazione delle risorse naturali. Ma soprattutto, la conservazione del paesaggio non può che divenire espressione di un principio **autenticamente democratico**, non disgiunto da un immanente principio **di equità**, nel momento in cui è consentito alle comunità locali far valere le prerogative territoriali, storiche e culturali.

La tutela del paesaggio e del territorio diventa **quindi tutela dello sviluppo della personalità**, secondo le declinazioni **dell'art. 2 Costituzione**, ma anche manifestazione di equità, giustizia e

partecipazione, secondo il modello di Aarhus (accesso alle informazioni, ma anche partecipazione ai processi decisionali) dove il paesaggio diventa un problema (ed un bisogno) che riguarda tutti i cittadini e di tali principi che lo scrivente vuole farsi portatore e interprete.

Ciò premesso, deve ritenersi fondata la censura formulata **dallo scrivente**, ritenendo in ambito estetico - a titolo illustrativo e non esaustivo - che le foto rappresentazioni e le simulazioni paesaggistiche integrate nel procedimento siano del tutto prive di validità e quindi **inidonee** a legittimare il rilascio di ogni provvedimento amministrativo.

Nel merito, - non è dato sapere e non è stato minimamente indagato - l'impatto **sui coni di visuale dalle principali arterie di collegamento, sui Monumenti storici (come Santa Margherita)** e dai siti di interesse **come il Borgo Fantasma di Celleno o quello Medievale di Montefiascone**, che valgono quindi come viceversa.

Pedissequamente, non esistono foto inserimenti dalla Strada provinciale Cassia Nord in direzione Montefiascone, non è stato possibile rilevare un solo riferimento dalla strada Str. Umbro Casentinese da nord a sud sempre verso il Colle Falisco, dalla Str. Provinciale Ferento od Ombrone, insomma da tutte quell'arterie sulla quale si rileva la netta inter-visibilità ufficiale **di tutti gli aerogeneratori da molti chilometri di distanza** dell'area di impianto, finanche con impatti **interregionali (Umbria e Toscana)**.

Le critiche mosse dallo scrivente, sono puntuali e trovano collocazione ad esempio, a pagina n. 117 del SIA nella quale si recita: *"...è stata effettuata la ricerca dei beni identitari, paesaggistici, architettonici e archeologici, nonché dei centri abitati, all'interno del buffer di 10 km dall'impianto in progetto (punto b) succitato, 50 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore, 200 m) e, di 21,4 (AIP) km come da Linee Guida MIBAC sull'impatto visivo potenziale. **Si evidenzia che le opere in progetto non intersecano aree o beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, nonché tutte le aree vincolate e rilevanti da un punto di vista paesaggistico, ciò in conseguenza di una progettazione basata sulle Linee guida ministeriali per il corretto inserimento del progetto nel paesaggio...**"*

Ed inoltre, inammissibilmente a pagina 143 del SIA si afferma:

“L'intervento in progetto **non genera ostacolo visivo interposto tra l'osservatore e beni di pregio Architettonico, Archeologico e Monumentali individuabili all'interno del contesto in cui il progetto si localizza;**

• *L'intervento non interferisce con elementi naturalistici e morfologici caratterizzanti il contesto paesaggistico in cui ricade e non genera degrado sul contesto circostante.*

• *L'intervento, come precedentemente dimostrato dai fotoinserti precedentemente riportati **non altera lo skyline del contesto, in quanto data la morfologia del territorio e la vegetazione presente in Sito, lo stesso risulta essere mitigato** anche parzialmente.”*

Tali affermazioni sono assolutamente prive di fondamento, in quanto l'opera in oggetto, qualora realizzata **genererebbe un ostacolo visivo** tra l'osservatore che si trova a transitare per la strada panoramica che conduce dall'Orvietano nella Tuscia ed i beni architettonici identitari (vedi ad es. borgo medievale di Montefiascone), l'intervento **interferirebbe pesantemente con elementi naturalistici** (si osservi il terzo paragrafo) e morfologici (vedi il meraviglioso paesaggio collinare del contesto) caratterizzanti e **genererebbe certamente un decisivo degrado sul contesto circostante**; ed infine **altererebbe lo skyline del contesto**.

Senza considerare che, addirittura il recettore B04 interferisce direttamente con il vincolo paesaggistico dell'insediamento **fortificato Etrusco di Monterado** ai sensi dell'art.10 comma 3 lett a) del D.Lgs. 42/2004, in tal senso si sollecita un severo intervento da parte della Soprintendenza Archeologica.

In merito ai foto-rendering per quanto riguarda in particolare il recettore n. 4, ossia il **belvedere della Rocca dei Papi di Montefiascone**, il progettista a pag. 302 del SIA afferma: “...*Data la notevole distanza l'impianto risulta essere solo percepibile, inoltre è parzialmente mitigato dalla morfologia e dalla vegetazione presente nel territorio...*”.

Ebbene, affacciandosi dal belvedere della Rocca dei Papi di Montefiascone **si possono già distinguere nitidamente tutte le torri installate nel parco eolico di Piansano**, che al massimo sono alte 125 m, ossia circa **la metà** di quelle proposte dalla società Torcello, e va considerato che il parco eolico di Piansano dista da Montefiascone **ben 12 km**.

Dal materiale fotografico proposto dalla Torcello invece risulta quasi impossibile distinguere che si vorrebbero installare a nord di Montefiascone.

Questa è la prova sufficiente per affermare, **inconfutabilmente**, che il progetto in questione **non espone** una rappresentazione veritiera della realtà e quindi falsa le valutazioni di impatto ambientale. Pertanto, chi ha progettato ha commesso gravi errori di valutazione oppure è in malafede.

Dopo aver premesso quanto esposto, si conclude che se l'evoluzione del sistema di sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile deve intendersi quale punto imprescindibile dell'evoluzione del progresso e dello sviluppo della civiltà, **non può penalizzare** in modo **irreversibile** gli aspetti identitari di un'intera area geografica come quella di Civita di Bagnoregio, Celleno, Montefiascone, già abbondantemente segnata – come affermato al primo capitolo - dalla presenza di iter autorizzatori per la produzione di energia da fonti rinnovabile solare fotovoltaica ed eolica.

Un bilanciamento dei valori costituzionali incisi da tali iniziative economiche (tutela del paesaggio, art. 9; tutela della personalità, art. 2 Costituzione.; tutela della salute, art. 32; tutela dell'iniziativa economica, art. 41; prerogative delle Autonomie locali, art. 6; ecc.), nel caso in esame, non può divenire **secondario** rispetto alle verifiche richieste dal soggetto proponente.

Al contrario, negli studi effettuati dalla committenza, di tali principi non vi è traccia, risultando del tutto privi di una concreta valutazione ai fini della verifica dell'effettivo impatto sul territorio preso in considerazione e per la disamina degli impatti negativi che si determineranno **con le iniziative proposte.**

SESTA OSSERVAZIONE. *La Valle TEVERINA, come PIETRALCINA.*

Violazione dell'Allegato 3 (paragrafo 17) del D.M. 10 Settembre 2010.

Sulla lesione estetica dei beni Religiosi, sfregio ai luoghi simbolo del Cristianesimo

In una situazione di fatto così drammatica, si inserisce una forte detrazione della componente spirituale e Cristiana, basti osservare che le chiese e i luoghi di culto investiti dai progetti, sono posti in posizione apicale e di grande struttura (colle Falisco), poiché questa espressione umana simboleggia il desiderio dell'uomo di elevarsi verso Dio.

La Basilica di santa Margherita (monumento visibile da tutta la provincia di Viterbo), come affermato nella quarta e quinta osservazione **verrebbe di fatto sovrastata** da una selva d'acciaio, ovverosia, 30 aerogeneratori (si osservi il primo capitolo) con altezza variabile dai 100 ai 250 metri. Recando un vero e proprio **oltraggio** ai luoghi di culto che ogni anno ospitano migliaia di pellegrini e turisti provenienti da tutte le parti del mondo.



Simulazione di impatto altimetrico

Le centrali eoliche per come erroneamente collocate e progettate, simboleggiano **un atto di disprezzo** per il sacro, elevando la mera iniziativa imprenditoriale ed economica al di sopra di Dio e della sua espressione, presenza protettiva e vigile dell'intera comunità della Tuscia Viterbese.

Inoltre il territorio del comune di Montefiascone, non a caso per la sua posizione, vanta la presenza del Seminario Vescovile Antonio Barbarigo (oltre che a numerosi luoghi di culto), eretto nel 600, destinazione di numerosi reverendi per la loro formazione spirituale.

La lesione estetica irreversibile dei luoghi di culto può essere intesa con accezioni più o meno vaste, sino ad una **grave forma di irriverenza** verso il buon senso e le leggi religiose.

In questo solco, finanche il D.M. del 2010 allegato 3 paragrafo 17 sui Criteri per l'individuazione di aree non idonee afferma che bisogna tener conto ad “emergenze di particolare interesse culturale, storico e religioso”

Perciò, se l'evoluzione della società moderna ha visto la depenalizzazione di tali atti, la sfacciataggine verso i luoghi sacri sono tuttora da ritenersi oggetto **di pubblica riprovazione e non di pubblica utilità**, anche da parte di non appartenenti alla religione vilipesa, soprattutto quando tali atti vengono percepiti come **scortes**i e **indelicati** nei confronti della Chiesa Cattolica.

SETTIMA OSSERVAZIONE. *Conclusioni*

Il punto da cui muovere le rispettive conclusioni è senz'altro rappresentato dalle **notevolissime dimensioni** dell'impianto eolico impedendo *ictu oculi* di scendere nei dettagli progettuali, stante **l'insostenibilità dell'impatto territoriale** generato dall'intervento cumulato con gli altri in fase autorizzatoria pendente.

L'ingombro dell'impianto eolico Torcello, la superficie totale asservita al progetto, il numero della nuova viabilità con scavi e piazzole e gli effetti cumulativi rivelano un **impatto insostenibile** dal punto di vista paesaggistico ed ambientale. Comuni come Montefiascone o Civita di Bagnoregio, dalle dimensioni ridotte e peraltro già investiti da procedimenti afferenti grandi istanze progettuali da fonte rinnovabile eolica e solare, non possono **sopportare una simile ferita territoriale** che di fatto stravolgerebbe l'originaria vocazione del proprio territorio.

Si tratta come rappresentato nella prima osservazione, di fatto, di un vero e proprio **monopolio energetico** certamente contrario alla normativa nazionale e sovranazionale, in quanto lesivo del generale principio della **libera concorrenza** oltreché del principio di ripartizione **equa** e di eguale distribuzione degli impianti sul territorio nazionale.

Il rapporto tra superficie territoriale dei Comuni della Teverina ed estensione degli **impianti cumulati** e progettati molte volte dagli stessi attori, oltre a rivelare una manifesta sproporzione nella sottrazione delle aree tutte a destinazione agricola, di fatto elide ogni possibile nuova iniziativa di installazione, dal momento che questo intervento, da solo, **satura completamente il territorio** rispetto alla possibilità di nuovi impianti.

L'indice di saturazione territoriale che si deduce dai dati, è tale, da non poter nemmeno prevedere di poter collocare l'impianto altrove malgrado vi sia l'onere di dimostrare l'assenza di alternative da parte del committente. Pertanto, l'alternativa non risulta percorribile, poiché gran parte dei terreni sottratti al regime di vincolo **sono già impegnati da procedure autorizzatorie pendenti** di impianti fotovoltaici promossi il più delle volte dagli stessi attori.

Oltretutto, non si tratta solo di rilievi filosofici e di principio, la proponente infatti ha mancato di dimostrare **la necessità di un simile intervento** alla luce del debito energetico gravante sull'Italia e ripartito equamente sul territorio nazionale (cd. *Burden Sharing*). I dati forniti dal GSE evidenziano come il Viterbese rappresenti una delle province più virtuose per la concentrazione di potenza rinnovabile installata.

Quindi, non bastano 400 pagine di SIA in cui vengono riportati tutti i provvedimenti nazionali, sovranazionali e regionali dal Protocollo di Kyoto in poi per giustificare l'inserimento di questi impianti di massima taglia (alti 250 metri). Occorre **calarsi nel contesto e dimostrare con dati scientifici** il perché sia necessario un impianto di quelle dimensioni proprio nei Comuni della Teverina a cavallo dei Calanchi, delle ZPS e dei Borghi medievali di Civita di Bagnoregio, Celleno e Montefiascone.

A tal riguardo come ampiamente discusso nella presente trattazione, si segnala l'insufficienza della documentazione prodotta che - non soddisfa l'esigenza di valutare in un'ottica d'area vasta e sovracomunale il fenomeno-.

Occorre una analisi puntuale, con apposite planimetrie, di **tutti gli impatti cumulativi da fonte solare ed eolica con le opere connesse quindi tutti i cavidotti e le stazioni di accumulo, considerando tutti gli impianti ivi inclusi quelli dei Comuni limitrofi sia autorizzati che in fase autorizzatoria pendente presso il Ministero, la Regione Lazio e la Provincia di Viterbo per un raggio di almeno 30 Kilometri considerata la posizione apicale del Comune di Montefiascone.**

Una visione parcellizzata e limitata all'area di impianto non permette di identificare globalmente la portata e gli impatti dell'intervento, destinato ad incidere in modo catastrofico sull'equilibrio territoriale generale dell'intera area vasta.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CHIEDE

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3-sexies D.lgs.152/06 di protocollare e verbalizzare agli atti del procedimento le seguenti osservazioni, garantendone il diritto alla partecipazione, prendendo tale memoria come oggetto di valutazione da parte dell'autorità procedente ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo.

E per i motivi indicati, di chiedere la **non compatibilità ambientale** e l'archiviazione immediata del progetto eolico "Torcello", considerate tutte le carenze denunciate nei punti che precedono, dimostrando sotto altri profili molteplici violazioni di legge oltre all'insanabile carenza di istruttoria e di irragionevole scelta localizzativa che affligge il progetto.

CON OSSERVANZA

Alessandro Paoletti

16/11/2022

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a ALESSANDRO PAOLETTI
 (Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a _____
 in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

(Barrare la casella di interesse)

ID: PARCO EOLICO TORRELLA WIND
SITUATO IN PROVINCIA DI VITERBO

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA e obbligatoriamente il codice identificativo ID: xxxx del procedimento)

N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB. Diversamente NON potranno essere pubblicati.

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (specificare) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

LE OSSERVAZIONI SONO CONTENUTE NEL FILE
 P.D.F E SI ARTICOLANO IN 43 PAGINE
 DATILO SCRITTE.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - TESTO OSSERVAZIONI 1 (inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente e unicamente in formato PDF)

Luogo e data VITERBO

(inserire luogo e data)

12 / 04 / 23

Il/La dichiarante

(Firma)

